

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

(2002/C 51 E/26)

COM(2001) 677 def. — 2001/0273(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 16 novembre 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio ⁽¹⁾ fissa i contingenti di fecola di patate assegnati agli Stati membri produttori per le campagne di commercializzazione 2000/01 e 2001/02.
- (2) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94, è opportuno ripartire il contingente triennale fra gli Stati membri sulla base della relazione della Commissione al Consiglio. A tale proposito è opportuno prorogare per un periodo di tre anni i contingenti fissati per la campagna 2001/02.
- (3) Alla luce della relazione della Corte dei conti relativa al settore in questione e dello studio di valutazione attualmente in corso, la Commissione si riserva il diritto di formulare altre proposte per il regime della fecola di patate.
- (4) È opportuno che gli Stati membri produttori ripartiscano il loro contingente per un periodo triennale tra tutte le fecolerie in base ai contingenti fissati per la campagna 2001/02.
- (5) I quantitativi utilizzati in eccesso rispetto ai sottocontingenti disponibili per la campagna 2001/02 devono essere ridotti per la campagna 2002/03 conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1253/1999 del Consiglio ⁽²⁾, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ⁽³⁾, ha adeguato la terminologia dei pagamenti di cui all'articolo 8; occorre quindi conformare il presente regolamento alla terminologia in questione.

⁽¹⁾ GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1252/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1868/94 è modificato come segue.

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Agli Stati membri produttori sottoelencati sono assegnati i seguenti contingenti di produzione di fecola per le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04 e 2004/05:

Danimarca: 168 215 tonnellate

Germania: 656 298 tonnellate

Spagna: 1 943 tonnellate

Francia: 265 354 tonnellate

Paesi Bassi: 507 403 tonnellate

Austria: 47 691 tonnellate

Finlandia: 53 178 tonnellate

Svezia: 62 066 tonnellate

Totale parziale: 1 762 148 tonnellate

2. Per le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04 e 2004/05, ogni Stato membro produttore ripartisce il contingente di cui al paragrafo 1 tra le fecolerie basandosi sui sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 2001/02 prima dell'eventuale rettificata apportata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.

I sottocontingenti assegnati a ciascuna fecoleria per la campagna 2002/03 verranno adeguati per tener conto dell'eventuale quantitativo utilizzato in eccesso rispetto al contingente previsto per la campagna 2001/02, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2.»

2) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Entro il 30 settembre 2004, e successivamente a scadenze triennali, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'assegnazione del contingente nella Comunità, eventualmente corredata di opportune proposte. Tale relazione tiene conto di eventuali modifiche dei pagamenti ai produttori di patate nonché dell'evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell'amido.

2. Il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 37 del trattato, entro il 31 dicembre 2004, e successivamente a scadenze triennali, ripartisce il contingente triennale fra gli Stati membri sulla base della relazione di cui al paragrafo 1.

3. Entro il 31 gennaio 2005, e successivamente a scadenze triennali, gli Stati membri notificano agli interessati le modalità di assegnazione dei contingenti per le tre campagne di commercializzazione successive.»

3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

Non è soggetta al regime del presente regolamento la fecola di patate prodotta da imprese che non acquistano patate per

le quali sono concessi i pagamenti di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92 né beneficiano della restituzione di cui all'articolo 7 di tale regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
